



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF175

# INFO FISCO

La Nuova Redazione

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

<b>OGGETTO</b>	<b>FINANZIAMENTI SOCI ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	DM 03/08/2017; D.LGS. N. 244/2016; D.LGS. N. 139/2015
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>12/10/2017</b>

*Sintesi: il DM 3 agosto 2017 ha chiarito, nell'ambito della disciplina fiscale dei finanziamenti dei soci, considerando l'applicazione del criterio del costo ammortizzato. L'operazione segue le seguenti regole fiscali ai fini delle imposte dirette:*

- tassazione in base al principio della derivazione semplice per le micro-imprese;
- tassazione in base al principio della derivazione rafforzata per le imprese OIC adopter;
- tassazione mediante il sistema delle ritenute dirette nel caso in cui i soci siano persone fisiche.

Significative novità hanno interessato i finanziamenti effettuati dai soci in seguito all'introduzione:

- del D.lgs. n. 139/2015
- e del D.lgs. n. 244/2016.

## I FINANZIAMENTI DEI SOCI: ASPETTI GENERALI

I soci possono finanziare la società partecipata secondo le modalità di seguito riportate:

FINANZIAMENTI DEI SOCI: ASPETTI GENERALI				
<b>Conferimenti</b>	Apporto di beni contro la cessione di quote sociali	I conferimenti aumentano il capitale sociale	<b>Obiettivo:</b> <b>patrimonializzazione</b> (effetto definitivo)	
<b>Versamenti in conto capitale</b>	Apporto di capitali senza obbligo di rimborso e al di fuori della modifica delle quote societarie	Si può trattare di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versamenti <b>generici</b> (versam. in conto capitale);</li> <li>- Versamenti <b>"targati"</b>, in quanto destinati a realizzare una specifica operazione sul capitale (versamenti in conto copertura perdite, versamenti in conto aumento capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale)</li> </ul>		
<b>Finanzia-menti propriamente detti</b>	Mutui erogati dai soci	Finanziamenti <b>infruttiferi</b> (a tasso zero o simbolico)	<b>Obiettivo:</b> <b>Finanziamento</b> (effetto transitorio)	Soggetti <b>OIC adopter</b> diversi dalle micro-imprese:
		Finanziamenti <b>fruttiferi</b>		obbligo di applicare il <b>costo ammortizzato</b> se: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prestito &gt; 12 mesi</li> <li>- tasso di mercato &gt; tasso contrattuale in modo significativo</li> </ul>

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

## MODIFICHE CHE INFLUENZANO LA VALUTAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI

Il decreto bilanci ha modificato (tra gli altri) il **n. 8 dell'art. 2426 c.c.**:



*"i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo".*

L'**obbligo di applicazione del criterio del costo ammortizzato** è così individuato:

SOGGETTO	APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO	RIFERIMENTO
▪ <b>Soggetti OIC adopter (bilanci ordinari)</b>	<b>Obbligo</b>	Art. 2426, n. 8 c.c.
▪ <b>Soggetti OIC adopter (bilanci ordinari)</b>	<b>Facoltà</b>	Art. 2426, n. 8 c.c. Art. 2435-bis, c. 7, c.c.
▪ <b>Micro imprese</b>	<b>Facoltà</b>	Art. 2426, n. 8 c.c. Art. 2435-bis, c. 7, c.c. Art. 2435-ter, c. 2, c.c.



**SOCIETÀ DI PERSONE:** l'individuazione delle **micro-imprese opera anche nell'ambito delle società di persone**. Di conseguenza le sole società di persone che rientrano nei parametri previsti per la redazione del bilancio abbreviato (e per le micro-imprese) non sono obbligate all'applicazione del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti (per quanto gli obblighi civilistici di tali soggetti risultino più attenuati per l'assenza di obbligo di deposito di un bilancio).

## LA DECLINAZIONE DEGLI OIC

Si riporta di seguito la definizione di "costo ammortizzato" contenuta nell'**OIC n. 15, par. 16**:



*"Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".*

Il criterio comporta:

- 1) la rilevazione iniziale del debito/credito al netto delle rate da rimborsare e di tutti i costi/ricavi di transazione o che comunque differenziano il valore iniziale e il valore finale del debito/credito;
- 2) l'ammortamento per tutta la durata del debito/credito della differenza tra il valore iniziale e il valore finale del debito/credito, applicando un apposito tasso di sconto, facendo confluire gli interessi passivi/attivi e tutti gli altri costi/ricavi nella medesima voce del conto economico;
- 3) occorre applicare il tasso effettivo (TIR, tasso interno di rendimento);
- 4) Nel caso in cui il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato l'attualizzazione dei flussi finanziari futuri viene effettuata utilizzando il tasso di interesse di mercato.



**ATTENZIONE:** l'OIC n. 19 prevede espressamente che rientrano nell'ambito del costo ammortizzato le operazioni passive superiori ai 12 mesi, con particolare riferimento ai **finanziamenti infragruppo** ed ai **finanziamenti dei soci** (infruttiferi d'interesse).

Si possono considerare i seguenti **casi**:

▪	<b>Finanziamento soci a breve (entro 12 mesi)</b>	Il costo ammortizzato non è obbligatorio
▪	<b>Finanziamento soci a medio – lungo termine (oltre 12 mesi)</b>	Il costo ammortizzato è obbligatorio per i soggetti OIC adopter diversi dalle micro-imprese
▪	<b>Finanziamento a breve e successivo rinnovo annuale</b>	Caso dubbio; dovrebbe comunque rientrare tra i finanziamenti a breve e di conseguenza esclusi dall'obbligo del costo ammortizzato

#### INCIDENZA DEL DECRETO BILANCI NELLA RILEVAZIONE DEI FINANZIAMENTI DEI SOCI

Consideriamo a monte la seguente distinzione:



La scelta del finanziamento da parte dei soci risponde all'esigenza di reperire risorse finanziarie a costi contenuti, fino ad azzerarli nel caso del finanziamento infruttifero.

I finanziamenti dei soci possono rispondere a varie esigenze come accade nel caso del finanziamento infragruppo erogato dalla controllante in presenza di una significativa interessenza in un'altra società.

La mancanza di oneri finanziari espliciti non esclude la contabilizzazione degli interessi, nel caso in cui, "al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato" (OIC N. 19, par. 11).

Si riportano di seguito **alcuni passaggi contenuti nel paragrafo 12 dell'OIC 19, in merito al tasso di interesse di mercato:**



*"Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il debito. Nel determinare tale tasso d'interesse si deve massimizzare l'utilizzo di parametri osservabili sul mercato."*

Si propone il seguente esempio.

#### Esempio1

Finanziamento del socio: 1.000

Tasso nominale: zero. Tasso di mercato: 5%.

L'accordo prevede il rimborso del capitale pari all'importo di 10 ogni anno.

Si presenta il piano di ammortamento del prestito, tenendo conto dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato. Il tasso di attualizzazione è pari al tasso di mercato.

Esercizio	Valore del debito a inizio esercizio	Tasso d'interesse 5%	Flussi finanziari nominali	Valore del debito a fine esercizio
2017	826,82	41,34	-10,00	858,16
2018	858,16	42,91	-10,00	891,07
2019	891,07	44,55	-10,00	925,62
2020	925,62	46,28	-10,00	961,90
2021	961,90	48,10	1.010,00	-

Si riporta di seguito la scrittura relativa allo 01/01/2017:

Ricevuto finanziamento socio Rossi:

01/01	Banca c/c		1.000,00	
01/01		Socio Rossi c/finanziamento infruttifero		826,82
01/01		Interessi attivi per finanziamento soci		173,18

**ATTENZIONE** Il finanziamento è destinato:

- al reperimento temporaneo di liquidità;
- gli oneri e i proventi sono imputati a conto economico.

Anche se mancano specifiche indicazioni in merito nell'ambito degli OIC, si ritiene che il provento debba essere spalmato (con la tecnica dei risconti) lungo la durata del prestito.

Si prendano ora in considerazione le scritture relative al 2017:

Rilevati gli interessi passivi di competenza:

31/12	Interessi passivi di competenza	Socio Rossi c/finanz. infruttifero	41,34	41,34
-------	------------------------------------	---------------------------------------	-------	-------

Rimborso rata finanziamento:

31/12	Socio Rossi c/finanz. infruttifero	Banca c/c	10,00	10,00
-------	---------------------------------------	-----------	-------	-------

**ATTENZIONE:** l'imputazione patrimoniale delle differenze trova applicazione nel caso del finanziamento infragruppo erogato dalla controllante in presenza di una significativa interessenza in un'altra società. Il suddetto rafforzamento patrimoniale deve desumersi dalle evidenze societarie come i verbali del CDA, la struttura del Gruppo, la situazione economica e finanziaria dell'impresa o del Gruppo, gli elementi del contratto, ecc. (OIC 19).

### ASPETTI CIVILISTICI CONNESSI COL FINANZIAMENTO SOCI (GLI INTERESSI)

I finanziamenti dei soci a titolo di prestito trovano fondamento nel contratto di mutuo.



**Art. 1813, c. 1 c.c.** "Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità."

In merito all'onerosità del finanziamento va fatto riferimento alla seguente disposizione:



**Art. 1815, c. 1 c.c.** "Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284."



**ATTENZIONE:** in particolare, si richiama l'attenzione sul comma 3 dell'art. 1284, che fissa l'obbligo della determinazione del saggio per iscritto, laddove esso sia superiore al tasso legale. Appare evidente la presunzione di onerosità del prestito contenuta nella norma (al saggio legale) in mancanza di una differente volontà contrattuale.

## ASPETTI FISCALI

Nell'ambito fiscale occorre considerare:

- a) la presunzione di onerosità dei finanziamenti dei soci;
- b) la tassazione alla fonte degli interessi;
- c) la deduzione degli interessi passivi.

### PRESUNZIONE DI ONEROSITA' DEGLI INTERESSI

Un primo aspetto fiscale rilevante è costituito dalla presunzione secondo la quale le somme erogate dal socio di presumono date a mutuo, salvo prova contraria, ex **art. 45 c 2 tuir**, di seguito riportato:



*"1. Le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.  
2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti".*




**N.B.:** il riferimento alle società commerciali pare estendere la portata applicativa della norma alle società di persone.

Si tratta di una presunzione legale (Cass., n. 12251/2010). Fissato di volta in volta il titolo dell'operazione, nell'ambito del mutuo, un secondo aspetto rilevante è costituito dalla **presunzione di onerosità** disciplinata dall'**art. 46 del tuir**, di seguito riportato:



*"2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale."*

Con riguardo alla portata della disposizione citata è possibile individuare due diversi orientamenti, di seguito riassunti:





**ATTENZIONE** Secondo un orientamento della dottrina la gratuità del finanziamento è dimostrabile indirettamente ovvero esibendo la documentazione dalla quale emerge che:

- la società beneficiaria non ha dedotto interessi passivi connessi con il finanziamento;
- la società finanziante non ha imputato proventi finanziari

(Assonime, approfondimento n. 11/2013 e AIDC n. 194).

### LA TASSAZIONE ALLA FONTE E LA TASSAZIONE IN DICHIARAZIONE

In merito alla tassazione degli interessi si evidenzia quanto segue:

	PERCETTORE	TASSAZIONE
▪	<b>Persona fisica</b>	Ritenuta a titolo d'imposta del 26%
▪	<b>Impresa</b>	Tassazione in dichiarazione

### DEDUZIONE DEGLI INTERESSI IN CAPO ALLA SOCIETÀ FINANZIATA (IL ROL)

La disciplina della deduzione degli interessi passivi è contenuta nell'art. 96 del Tuir per i soggetti Ires: la deduzione (al netto degli interessi attivi) spetta nel limite del 30% del ROL

La norma è stata rivisitata dall'art. 13-bis del decreto milleproroghe.

Il ROL tiene conto dei seguenti elementi:

	VOCE DI BILANCIO	DESCRIZIONE
▪	<b>A-B del conto economico</b>	Valore della produzione
▪	<b>+ B10a)</b>	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
▪	<b>+ B10b)</b>	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
▪	<b>+ B8</b>	Canoni leasing
▪		+
	Dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti, controllate ex art. 2359, comma 1, c.c.	
▪		-
	Plusvalenze derivanti da trasferimenti di azienda o di rami d'azienda	
▪		+
	Minusvalenze derivanti da trasferimenti di azienda o di rami d'azienda	
▪		=
	<b>ROL RETTIFICATO</b>	

Gli interessi soggetti al limite di deducibilità sono rappresentati da qualunque interesse (od esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sia prevista la restituzione ed una specifica remunerazione (C.M. n. 19/2009).



**ATTENZIONE** Sono soggetti al limite di deducibilità anche gli interessi passivi compresi nei canoni leasing. Questi vanno determinati:

- sulla scorta del piano di ammortamento rilasciato dalla società concedente (soggetti IAS adopter);
- sulla scorta del criterio forfetario stabilito ai fini irap dal D.M. 24 aprile 1998 (soggetti non IAS - CM 8/2009 e CM 19/2009).



### LA DERIVAZIONE RAFFORZATA

Ai fini fiscali il criterio del costo ammortizzato rientra nell'ambito del principio della derivazione rafforzata applicabile, in capo ai soggetti *OIC adopter*, per effetto dell'art. 13-bis del D.lgs. n. 244/2016 che ha modificato l'art. 83 del Tuir.

In linea di massima la derivazione rafforzata comporta:

- il riconoscimento tributario del principio civilistico della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica;
- l'applicazione in campo tributario dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli OIC;
- ne consegue la disapplicazione delle disposizioni contenute nell'art. 109 c. 1 e 2 del Tuir, (deducibilità dei costi imputati a conto economico nell'esercizio di competenza, individuazione dei componenti del reddito secondo la rappresentazione giuridico-formale).

### LA FISCALITÀ DEGLI INTERESSI "VIRTUALI"

Considerando quanto indicato nell'esempio n. 1 si pone il problema della fiscalità degli interessi attivi e passivi "virtuali", legati al finanziamento infruttifero dei soci ovvero al finanziamento effettuato con l'applicazione di tassi d'interesse sensibilmente differenti da quelli di mercato.

Nel caso di specie va sottolineata la disapplicazione del principio della simmetria (DM 3/08/2017), anche nel caso in cui le operazioni siano intercorse tra due soggetti OIC adopter, qualora i criteri di rappresentazione non coincidano. Si riporta di seguito la disposizione di riferimento:



**Art. 3, c. 1, D.M. 48/2009.** *"Il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS, non determina, in ogni caso, in capo al medesimo soggetto passivo d'imposta, doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi."*

La relazione illustrativa al D.M. 3/08/2017 precisa che il principio della doppia deduzione/tassazione viene riferita al singolo contribuente, anche per i soggetti OIC adopter.



**N.B.:** si ricorda che il criterio del costo ammortizzato comporta una diversa imputazione degli interessi, rispetto al criterio del valore nominale.

Si consideri il dettaglio di seguito riportato relativo all'esempio 1.

Esempio2	Si consideri il dettaglio relativo agli interessi contabilizzati in base al criterio del costo ammortizzato, nel caso esposto nell'esempio n. 1.		
	Esercizio	Interessi passivi di competenza	Interessi attivi
	2017	41,34	173,18
	2018	42,91	
	2019	44,55	
	2020	46,28	
	2021	48,10	
		<b>223,18</b>	<b>173,18</b>
In merito al provento si rimarca che, pur in assenza di specifiche indicazioni in merito all'interno degli OIC, questo vada spalmato lungo il periodo di vita del prestito, mediante la tecnica dei risconti.			

**ATTENZIONE** Ad oggi pare che gli interessi rilevati secondo corretti criteri contabili rilevino anche ai fini fiscali. Infatti il novo comma 4-bis, aggiunto all'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011, contiene una deroga specificamente riferita ad un rapporto di controllo, ex art. 2359 c.c. (vedi sopra).

### FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO

In merito al finanziamento infragruppo si ricorda che l'OIC n. 19 precisa quanto segue:

**OIC 19.** "Se il finanziamento descritto nell'Esempio [... n. 1] è erogato da una società che controlla con un'interessenza significativa un'altra società e se dalle evidenze disponibili (ad esempio verbali del Consiglio di Amministrazione, struttura del Gruppo, situazione economica e finanziaria dell'impresa o del Gruppo, elementi del contratto ecc.) è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza positiva per € 173,18 è iscritta:

- (i) **dalla controllata ad incremento del patrimonio netto** (invece che tra i proventi finanziari di conto economico); e
- (ii) **dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione** (invece che tra gli oneri finanziari di conto economico)".

Il **D.M. 3 agosto 2017 (IFRS-OIC)** ha aggiunto un nuovo comma all'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011, che stabilisce quanto segue:

➔ In caso di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., di seguito riportato:

"Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi."


- ➔ e laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato,
- ➔ Assumono rilevanza fiscale solo i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento.

**ATTENZIONE:** la norma si pone l'obiettivo di sterilizzare gli effetti fiscali dell'operazione condotta a tassi "significativamente" diversi da quelli di mercato.

Si consideri quanto di seguito riportato (cfr.: Relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017, IFRS-OIC):

➔ **Costo ammortizzato: rilevazione patrimoniale degli interessi**





→ **Costo ammortizzato: rilevazione economica degli interessi**



**FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO E ONERI FINANZIARI FIGURATIVI CIVILISTICI E FISCALI**

Può apparire paradossale ma l'analisi dell'attuale disciplina civilistica e fiscale fa emergere la situazione di seguito sintetizzata:



**ATTENZIONE** Appare evidente che nel caso considerato la società che reperisce mezzi finanziari a costo zero, presso i soci, si trova nella condizione di:

- iscrivere in bilancio oneri finanziari al tasso di mercato;
- dover disporre della necessaria documentazione atta a dimostrare la gratuità dell'operazione per evitare l'accertamento degli interessi ai fini fiscali;
- effettuare le necessarie variazioni in dichiarazione dei redditi in presenza delle condizioni previste dalla legge.